



*Procura della Repubblica presso il Tribunale  
Parma*

**Direttiva n. 2/2023**

Ai Magistrati (togati ed onorari) - Sede  
Al Questore - Parma  
Al Comandante Provinciale CC - Parma  
Al Comandante Provinciale GdF - Parma  
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco - Parma  
Al Dirigente Polizia Stradale - Parma  
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma  
Al Comandante del NAS-CC - Parma  
Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare - Parma  
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC - Parma  
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma  
Al Comandante della Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni - Parma  
Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF - Sede  
Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma  
Al Comandante della Polizia Provinciale - Parma  
Al Comandante della Polizia Municipale - Parma  
Ai Comandanti della Polizia Municipale dei Comuni di  
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano,  
Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore  
Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione  
Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano dé Melegari,  
Varsi

*e, per conoscenza*

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello - Bologna

Al Presidente del Tribunale - Sede

Al Presidente del C.O.A. -Sede - Al Presidente della Camera penale - Sede

**Oggetto:** decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d.  **riforma Cartabia**).

Reato di **lesioni personali ex art. 582 c.p.** Linee guida in tema di: procedibilità; competenza; procedibilità di ufficio per i reati commessi in danno di persona incapace per età o per infermità; normativa applicabile; disposizioni transitorie; modalità di esercizio dell'azione penale ordinaria; profili sanzionatori; indicazioni operative per P.G. e Magistrati.

### Sommario

<b>SOMMARIO</b> .....	<b>1</b>
PREMESSA .....	2
1) LA PROCEDIBILITÀ .....	3
2) LA COMPETENZA .....	4
3) LA PROCEDIBILITÀ DI UFFICIO PER I REATI COMMESSI IN DANNO DI PERSONA INCAPACE PER ETÀ O PER INFERMITÀ .....	6
4) LA NORMATIVA APPLICABILE .....	7
5) LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	8
6) MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE ORDINARIA.....	8
7) PROFILI SANZIONATORI .....	9
8) INDICAZIONI OPERATIVE PER LA P.G. E PER I MAGISTRATI .....	9
TABELLA RIASSUNTIVA IN MATERIA DI LESIONI PERSONALI .....	10

## Premessa

Facendo seguito alla direttiva n. 14/2022 del 27.10.2023, capitolo 2, punto "b", in materia di lesioni personali ex art. 582 c.p.<sup>1</sup>, si forniscono di seguito indicazioni operative più dettagliate, utili sia alla Polizia Giudiziaria (ai fini di una corretta redazione delle informative, a partire dall'esatta qualificazione giuridica del fatto), che ai Magistrati -togati ed onorari (sia per i riflessi investigativi che per quelli dibattimentali).

Le norme direttamente o indirettamente interessate dalla novità legislativa sono le seguenti:

- art. 582 c.p.<sup>2</sup>;
- art. 583 c.p.<sup>3</sup>;
- art. 585 c.p.<sup>4</sup>;
- art. 576 c.p.<sup>5</sup>;
- art. 577 c.p.<sup>6</sup>;

---

<sup>1</sup> Si rammenta che a tale direttiva hanno fatto seguito quella n. 14-bis/2022 dell'1.11.2022 (in cui l'operatività della n. 14/2022 è stata dichiarata sospesa) e quella 14-ter/2022 del 30.12.2022 (in cui si è disposto l'operatività della n. 14/2022, dopo il periodo di sospensione).

### <sup>2</sup> L'art. 582 c.p. recita testualmente (in corsivo le parti modificate):

"Art. 582 (Lesione personale)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, *a querela della persona offesa*, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

*Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11 -octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.*

### <sup>3</sup> L'art. 583 c.p. recita testualmente:

"La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

(...)

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

(...)"

### <sup>4</sup> L'art. 585 c.p. -che verrà più volte richiamato, in quanto circostanza aggravante che, a sua volta, richiama altre aggravanti, quali quelle di cui agli artt. 576 e 577 c.p.- recita testualmente:

"Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti".

### <sup>5</sup> L'art. 576 c.p. (Circostanze aggravanti-ergastolo) recita testualmente:

"Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;

3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa.

5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61".

### <sup>6</sup> L'art. 577 c.p. recita testualmente:

- art. 61, n. 11-octies, c.p. 7;
- art. 4, comma 1, lett. "a" del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di Pace*)<sup>8</sup>.

ooooo

La direttiva riguarda otto aspetti: 1) procedibilità; 2) competenza; 3) procedibilità di ufficio per i reati commessi in danno di persona incapace per età o per infermità; 4) normativa applicabile; 5) disposizioni transitorie; 6) modalità di esercizio dell'azione penale ordinaria; 7) profili sanzionatori; 8) indicazioni operative per P.G. e Magistrati.

**In appendice, si propone una tabella riassuntiva degli aspetti più rilevanti oggetto della direttiva, integrata dai riferimenti ad altre figure criminose, in maniera da ricostruire un quadro organico delle lesioni volontarie.**

1) La procedibilità

L'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 150/2022 ha modificato l'art. 582 c.p., prevedendo la procedibilità a querela, di regola, del reato di lesioni personali e riducendo le ipotesi di procedibilità di ufficio dello stesso.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate, il reato di lesioni personali volontarie è **procedibile a querela** nei seguenti casi:

- A) lesioni semplici di durata sino a 40 giorni;
- B) lesioni aggravate ai sensi degli artt. 585-577, co. 1, n. 1 c.p. (lesioni contro *l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*);
- C) lesioni aggravate ai sensi degli artt. 585-577, comma 2 c.p. (lesioni contro *il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta*).

Il reato di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p. è invece **procedibile d'ufficio** qualora ricorrano le seguenti aggravanti:

- D) art. 61, n. 11-octies c.p.;
- E) art. 583 c.p. (lesioni gravi e gravissime);

*"Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:*

*1° contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;*

*2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;*

*3° con premeditazione;*

*4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61.*

*La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste".*

<sup>7</sup> L'aggravante di cui all'art. 61, n. 11-octies, recita testualmente:

*"l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività".*

<sup>8</sup> L'art. 4, comma 1, lett. "a" d. lgs 274/2000 recita testualmente:

*"Il giudice di pace è competente:*

*a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli (...) 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma procedibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente (...)"*.

- F) artt. 585-576 c.p. (a titolo di esempio: lesioni al fine di commettere un altro reato<sup>9</sup>; lesioni ai danni del genitore o del figlio per motivi abietti o futili<sup>10</sup> o con crudeltà<sup>11</sup>; lesioni commesse in occasione di maltrattamenti<sup>12</sup>, di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso<sup>13</sup>, di prostituzione minorile<sup>14</sup>, di pornografia minorile<sup>15</sup>, di violenza sessuale<sup>16</sup>, di atti sessuali con minorenni<sup>17</sup>, di violenza sessuale di gruppo<sup>18</sup>; dall'autore dello *stalking* nei confronti della vittima<sup>19</sup>; lesioni ai danni di ufficiale di PG o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa delle funzioni o del servizio<sup>20</sup>);
- G) artt. 585-577, comma 1, n. 2 c.p. (sostanze venefiche o altro mezzo insidioso);
- H) artt. 585-577, comma 1, n. 3 c.p. (con premeditazione);
- I) artt. 585-577, comma 1, n. 4 c.p. (aggravanti di cui all'art. 61 c.p. n. 1, motivi abietti o futili, e n. 4, sevizie o crudeltà)<sup>21</sup>,
- J) art. 585 c.p., nel caso di lesioni commesse da più persone riunite o da persona travisata o con armi<sup>22</sup> o con sostanze corrosive;
- K) lesioni di durata superiore ai 20 gg. ai danni di persona incapace per età o infermità (sul punto cfr. infra).

## 2) La competenza

L'art. 4 comma 1 lettera a) del d.lgs. 274/2000, innanzi riportato in nota, prevede la competenza del Giudice di Pace per le fattispecie di cui al secondo comma procedibili a querela di parte, con alcune eccezioni (*"ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente"*).

Da evidenziare che tale articolo è stato sottoposto a verifica di legittimità costituzionale, all'esito della quale -in estrema sintesi- la competenza del Giudice di Pace è stata esclusa per le c.d. *vicende intrafamiliari*<sup>23</sup>.

<sup>9</sup> Artt. 585-585-576, comma 1 n. 1, in relazione all'art. 61 n. 2 c.p.

<sup>10</sup> Artt. 582-585-576, comma 1 n. 2, in relazione all'art. 61 n. 1 c.p.

<sup>11</sup> Artt. 582-585-576, comma 1 n. 2, in relazione all'art. 61 n. 4 c.p.

<sup>12</sup> Artt. 582-585-576, comma 1 n. 5, in relazione all'art. 572 c.p.

<sup>13</sup> Artt. 582-585-576, comma 1, n. 5 in relazione all'art. 583-quinquies c.p.

<sup>14</sup> Artt. 582-585-576, comma 1, n. 5 in relazione all'art. 600-bis c.p. (di competenza distrettuale)

<sup>15</sup> Artt. 582-585-576, comma 1, n. 5 in relazione all'art. 600-ter c.p. (di competenza distrettuale)

<sup>16</sup> Artt. 582-585-576, comma 1, n. 5 in relazione all'art. 609-bis c.p.

<sup>17</sup> Artt. 582-585-576, comma 1, n. 5 in relazione all'art. 609-quater c.p.

<sup>18</sup> Artt. 582-585-576, comma 1, n. 5 in relazione all'art. 609-octies c.p.

<sup>19</sup> Artt. 582-585-576, comma 1, n. 5.1 c.p.

<sup>20</sup> Artt. 582-585-576, comma 1, n. 5-bis c.p.

<sup>21</sup> L'art. 577 c.p. (Altre circostanze aggravanti -ergastolo) recita testualmente:

*"Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:*

*1. contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;*

*2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;*

*3. con premeditazione;*

*4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.*

*La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste".*

<sup>22</sup> Come già riportato in precedente nota, a mente dell'art. 585, comma 2, c.p.:

*"Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:*

*1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;*

*2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti".*

<sup>23</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre - 14 dicembre 2018 n. 236 (in G.U. 1° s. s. 19/12/2018 n.50), ha dichiarato:

*"1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 [...], come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 [...], convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni*

A ciò si aggiunga che l'art. 577 c.p., in tema di aggravanti, ha subito varie modifiche nel corso del tempo (legge 11.1.2018 e legge 19.7.2019 n. 69 sul c.d. *Codice rosso*; la prima, precedente; la seconda, successiva, alla sentenza della Corte Costituzionale).

Per effetto di questi plurimi interventi e della nuova formulazione dell'art. 582 c.p., pur con alcune difficoltà di coordinamento, la linea di demarcazione tra la competenza del Tribunale e quella del Giudice di Pace può essere così fissata:

- (a) il **Giudice di pace** è competente per le lesioni personali volontarie ex art. 582 c.p. di durata fino a quaranta giorni, procedibili a querela, fatta eccezione per il reato di lesioni personali in danno dei soggetti di cui all'art. 577, comma 1, n. 1, e comma 2 c.p. (rispettivamente quelle di cui al punto "B" e "C" del numero precedente);
- (b) il **Tribunale** è invece competente per il reato di lesioni personali volontarie ex art. 582 c.p. nelle seguenti ipotesi:
- I. lesioni aggravate ai sensi degli artt. 585-577, co. 1, n. 1 c.p. (lesioni contro *l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*); trattasi dunque delle lesioni procedibili a querela di cui al punto "B" del numero precedente;
  - II. lesioni aggravate ai sensi degli artt. 585-577, comma 2 c.p. (lesioni contro *il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta*); trattasi dunque delle lesioni procedibili a querela di cui al punto "C" del numero precedente;
  - III. lesioni aggravate ex art. 61 n. 11-octies c.p. (*l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività*); trattasi dunque delle lesioni procedibili di ufficio di cui al punto "D" del numero precedente;
  - IV. lesioni aggravate ex art. 583 c.p. (lesioni gravi e gravissime); trattasi dunque delle lesioni procedibili di ufficio di cui al punto "E" del numero precedente;
  - V. lesioni aggravate ex art. 585 c.p., nel caso di lesioni commesse da più persone riunite o da persona travisata o con armi o con sostanze corrosive; trattasi dunque delle lesioni procedibili di ufficio di cui al punto "F" del numero precedente;
  - VI. lesioni aggravate ex art. 576 c.p., in tutte le ipotesi ivi previste; trattasi dunque delle lesioni procedibili di ufficio di cui al punto "G" del numero precedente;
  - VII. lesioni aggravate ex art. 577, comma 1, n. 2 c.p. (sostanze venefiche o altro mezzo insidioso); trattasi dunque delle lesioni procedibili di ufficio di cui al punto "H" del numero precedente;
  - VIII. lesioni aggravate ex art. 577, comma 1, n. 3 c.p. (con premeditazione); trattasi dunque delle lesioni procedibili di ufficio di cui al punto "I" del numero precedente;
  - IX. lesioni aggravate ex art. 577, comma 1, n. 4 c.p. (aggravanti di cui all'art. 61 c.p. n. 1, motivi abietti o futili, e n. 4, sevizie o crudeltà); trattasi dunque delle lesioni procedibili di ufficio di cui al punto "J" del numero precedente;
  - X. lesioni di durata superiore ai 20 gg. ai danni di persona incapace per età o infermità; trattasi dunque delle lesioni procedibili di ufficio di cui al punto "K" del numero precedente.

---

volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, del codice penale, per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen.;

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...], l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen., come modificato dall'art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 4".

3) La procedibilità di ufficio per i reati commessi in danno di persona *incapace per età o per infermità*

La previsione della perseguibilità di ufficio del reato di lesioni, qualora commesso in danno di persona *incapace per età o per infermità*, presenta profili di criticità interpretativi e applicativi.

La nozione di *persona incapace per infermità* non dovrebbe dare luogo a problemi, dovendosi ritenere che in tali casi, di regola, l'infermità, sia essa mentale o fisica, tale da determinare una situazione di *incapacità*, debba ancorarsi ad un giudizio medico e quindi ad una documentazione sanitaria che la attesti; nei casi dubbi, si potrà procedere ad una consulenza tecnica medico-legale.

Non altrettanto può dirsi nel caso di *incapacità per età*.

Sebbene la nozione di persona *incapace per età* non sia una novità, essendo già presente nell'art. 649 bis c.p. nel testo originario, come introdotto dalla legge 9.1.2019, n. 3, sarebbe stato forse preferibile che il legislatore delegato l'avesse definita ovvero l'avesse ancorata a parametri obiettivi e verificabili, al fine di evitare incertezze e orientamenti differenti a seconda dell'ufficio giudiziario precedente.

Come si legge nella relazione illustrativa del d. lgs 150/2022, l'incapacità per età può essere riferita sia alla *giovane età* che alla *età avanzata* (cfr. cap. IV, par. 1.2, pag. 320 della relazione).

Quanto alla *giovane età*, dovrebbe soccorrere un criterio anagrafico.

Si dovrebbe ritenere, infatti, che il minore di 14 anni sia per definizione incapace, dal momento che:

- l'art. 97 c.p., prevede che il minore degli anni 14 non è imputabile, mentre per il minore che abbia compiuto 14 anni l'imputabilità va accertata caso per caso;

- l'art. 120 c.p. prevede che il minore degli anni 14 non può esercitare il diritto di querela, che è devoluto ai genitori o al tutore, mentre il minore degli anni 18 che abbia compiuto i 14 anni può esercitare il diritto di querela, anche se la volontà del genitore, del tutore o del curatore prevale su quella del minore qualora quest'ultimo non intenda proporre la querela.

Vertendosi, pertanto, in tema di procedibilità d'ufficio in luogo della procedibilità a querela (sul presupposto implicito, ma chiaramente evincibile dal dato normativo testuale, della procedibilità di ufficio per i reati la cui persona offesa non sia in grado di determinarsi autonomamente ai fini della proposizione della querela), si può ritenere che i reati di cui trattasi, se commessi in danno di un minore, siano perseguibili d'ufficio qualora la persona offesa sia infraquattordicenne, non potendo quest'ultima esercitare il diritto di querela, mentre siano perseguibili a querela se la persona offesa abbia compiuto 14 anni.

In assenza di un criterio anagrafico certo ed obiettivo, non rinvenibile nell'ordinamento, problematica è la definizione di *età avanzata*, da cui far discendere la procedibilità di ufficio dei reati divenuti procedibili a querela.

Neppure nell'ampia "*Relazione su novità normativa – La riforma Cartabia*" del 5.1.2023, redatta a cura dell'*Ufficio del Massimario* della Corte di Cassazione (ove pure la questione è stata formalmente affrontata<sup>24</sup>) vi sono concrete indicazioni sul punto.

L'unica soluzione appare quella di confrontarsi con le risposte offerte dalla giurisprudenza, allorché –soprattutto, ma non solo, per le finalità di cui all'aggravante ex art. 61, comma 1, n. 5, c.p.- è stato affrontato il tema della *età avanzata* della vittima; da tale disamina possono enuclearsi le seguenti massime:

- "*in tema di minorata difesa, l'età non può di per sé costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà*" (Cass. sez. 2, Sentenza n. 39023 del 17/09/2008 Cc. -dep. 16/10/2008- Defendant: Cena e altro);
- "*ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l'età avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla legge n. 94 del 2009, è rilevante nel senso che impone al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima*

<sup>24</sup> Nella relazione è stata citata una massima della Corte di Cassazione, in cui però non vi sono riferimenti anagrafici: "*...l'agevolazione all'agire illecito derivante dall'età avanzata della persona offesa è in re ipsa, senza che gravi in capo al giudice di merito uno specifico e ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiettivo dell'età della persona offesa*", Cass. se. 5, n. 12796 del 21.2.2019, De Paola).

nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità. (Fattispecie in tema misura cautelare disposta per truffa consumata, con le medesime modalità, in danno di numerose persone, tutte di età compresa tra i sessantaquattro e gli ottantaquattro anni) (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35997 del 23/09/2010 Cc. -dep. 07/10/2010- Defendant: Pmt in proc. Licciardello e altri; cfr. altresì Cass. Sez. 5, Sentenza n. 38347 del 13/07/2011 Ud. -dep. 24/10/2011- Defendant: Cavo');

- "in tema di lettura dibattimentale di dichiarazioni, l'età anagrafica avanzata del dichiarante non rende prevedibile l'impossibilità di ripetizione delle stesse quale presupposto della loro utilizzazione in giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni predibattimentali rese da due soggetti di 81 e 71 anni, successivamente deceduti, sul presupposto che al momento in cui gli stessi erano stati sentiti non erano emersi fatti specifici sulle loro condizioni di salute tali da giustificare il ricorso all'incidente probatorio) (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11905 del 13/12/2013 Ud. -12/03/2014- Defendant: R.C. e E.B.);
- "in tema di minorata difesa, la circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, deve essere specificamente valutata anche in riferimento all'età senile e alla debolezza fisica della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. (Fattispecie relativa a una rapina in cui la vittima - una donna di settantaquattro anni - che aveva accennato una reazione alle minacce dei malfattori, veniva da questi afferrata per le spalle e scaraventata a terra)" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8998 del 18/11/2014 Ud. -dep. 02/03/2015- Defendant: Genovese);
- "ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. (Fattispecie relativa ad una truffa perpetrata in danno di una donna di 73 anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice della cautela che, in ragione della vigile attenzione reattiva ai raggiri prestata dalla persona offesa e della prontezza tenuta nel raccogliere elementi utili alla identificazione dell'agente, ha escluso la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa) (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47186 del 22/10/2019 Cc. -dep. 20/11/2019- Defendant: PMT c/ Bona Salvatore);
- "la commissione del reato in danno di persona ottuagenaria è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della minorata difesa purché venga accertato che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura, di segno contrario" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4273 del 10/12/2021 Ud. -dep. 07/02/2022- Defendant: Leva Carlo).

Orbene, dalla lettura di tali massime, si possono trarre i seguenti elementi:

- l'età avanzata può essere ravvisata in astratto a partire da 70 anni;
- fatta questa scrematura, quel che rileva non è tanto il dato anagrafico in sé, quanto piuttosto il difetto di capacità come effetto dell'età.

Ne consegue che **si può ritenere in astratto sussistente l'età avanzata ai fini della capacità, per una fascia di età a partire da 70 anni, a meno che non emergano elementi concreti per ritenere che l'età non abbia inciso sulla capacità.**

**Si raccomanda, pertanto, di procedere sul punto con molta cautela, propendendo, nei casi dubbi, per la opportunità di acquisire comunque la querela della p.o..**

4) La normativa applicabile

La norma relativa alla (nuova) competenza del Giudice di pace per il reato di cui trattasi è immediatamente applicabile:

- ai procedimenti di nuova iscrizione, per cui i fascicoli nuovi vanno iscritti a modello 21 bis o 44 GdP (a seconda se l'indagato sia *noto* oppure *ignoto*);
- ai procedimenti già iscritti, pendenti nella fase delle indagini preliminari alla data di entrata in vigore del d.lgs.150/2022 (30.12.2022), per cui -a meno che il reato di lesioni non sia connesso ad altro reato di competenza del Tribunale, nei termini di cui all'art. 6 d. lgs 74/2000- per il fascicolo va disposto il passaggio a modello 21 bis (o 44 GdP).

La nuova competenza, invece, non trova applicazione nel caso in cui alla data del 30.12.2022 sia già stata esercitata l'azione penale, dal momento che, nell'ipotesi di mutamento della competenza per materia per effetto di *jus superveniens*, la competenza originaria rimane radicata nel caso in cui sia

già stata esercitata l'azione penale sotto la vigenza della normativa preesistente <sup>25</sup>.

#### 5) Le disposizioni transitorie

Per quanto riguarda i procedimenti per reati divenuti procedibili a querela, già iscritti/pendenti alla data di entrata in vigore della *riforma Cartabia* (30.12.2022) -nel richiamare le indicazioni fornite con la direttiva n. 15/2022 del 31.12.2022 in tema di misure cautelari pendenti, in cui il termine entro il quale verificare il profilo cautelare va correttamente individuato nel 18.1.2023- valgono le seguenti ulteriori indicazioni operative in tema di procedimenti senza misure in atto:

Ne consegue:

- a) il termine per proporre la querela decorre dal 30.12.2022, ma non è prevista alcuna iniziativa dell'Autorità Giudiziaria tesa ad informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela <sup>26</sup>; pertanto, in tali casi -salve le attività di cui al punto successivo- il procedimento sarà accantonato in attesa del decorso del termine di presentazione della querela, scadente il 30.3.2023 e, qualora la querela non sia stata presentata, il procedimento sarà definito con richiesta di archiviazione per difetto di querela;
- b) nei casi in cui appaia dubbia, o comunque non certa, la volontà della persona offesa in ordine alla *istanza punitiva* e comunque la specifica vicenda sia inquadrata in un contesto di episodi già procedibili, il Magistrato assegnatario valuterà l'opportunità di verificare in concreto se la persona offesa intenda proporre querela <sup>27</sup>;
- c) nei casi di cui ai punti precedenti, in attesa della (eventuale) proposizione della querela, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 346 c.p.p. <sup>28</sup>.

#### 6) Modalità di esercizio dell'azione penale ordinaria

Per quanto riguarda le modalità di esercizio dell'azione penale *ordinaria*, per le lesioni ex art. 582 c.p. di competenza del Tribunale richiamate nel sopra riportato paragrafo 3, punto "b", numeri D)-X) -tenuto conto della circostanza che l'art. 550, comma 1, c.p.p., prevede la citazione diretta a giudizio per i reati puniti sino a quattro anni di reclusione oppure con la multa, sola o congiunta alla citata pena detentiva, e che l'art. 585 c.p. prevede, a seconda dei casi, l'aumento da un terzo alla metà ovvero l'aumento sino alla metà- valgono le seguenti indicazioni operative:

richiesta di rinvio a giudizio nei casi di:

- o lesioni ex art. 582-583 c.p. (punto 2b/IV)
- o lesioni ex art. 582 aggravate dall'art. 576 c.p. (punto 2b/VI);

decreto di citazione a giudizio nei casi di:

- o lesioni aggravate ai sensi dell'art. 577, co. 1, n. 1 c.p. (punto 2b/I);
- o lesioni aggravate ex art. 577, comma 1, n. 2 c.p. (sostanze venefiche o altro mezzo insidioso) (punto 2b/VII);
- o lesioni aggravate ai sensi dell'art. 577, co. 1, n. 3 c.p. (con premeditazione) (punto 2b/VIII);

<sup>25</sup> In tal senso Cass. SS.UU. n. 3821 del 17.1.2006 imp. Timofte Ilie; Cass. sez. 6<sup>a</sup> sentenza n. 18710 del 31.3.2006, imp. Bonaglia, che hanno affermato il principio della intangibilità della competenza per materia del giudice correttamente individuato al momento dell'esercizio dell'azione penale nonostante l'intervento di successive modifiche normative; cfr. anche Cass. SS.UU. sentenza n. 28908 del 27.8.2018, imp. Balais Florentine George, che ha affermato il principio della *perpetuatio competentiae* anche nel caso in cui il tribunale riqualifichi il fatto in un reato di competenza del giudice di pace, purché l'originario reato gli sia stato attribuito nel rispetto delle norme sulla competenza per materia e la riqualificazione sia frutto di acquisizioni sopravvenute

<sup>26</sup> Nella originaria formulazione dell'art. 85, comma 2, d. lgs 150/2022 era previsto che il P.M. o il Giudice (a seconda della fase del procedimento/processo) informasse la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela, stabilendo che il termine per proporre querela decorresse da tale comunicazione; nella versione approvata dalla legge 162/22, l'art. 85, comma 2, è stato modificato ed ora il suddetto onere informativo da parte della A.G. non è più previsto, di tal che ora è onere della persona offesa attivarsi di iniziativa.

<sup>27</sup> cfr. sul punto verbale della riunione dei Magistrati togati del 16.1.2023.

<sup>28</sup> L'art. 346 c.p.p. prevede testualmente:

"Art. 346 (Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392".

- o lesioni aggravate ai sensi dell'art. 577, co. 1, n. 4 c.p. (aggravanti di cui all'art. 61 c.p. n. 1, motivi abietti o futili, e n. 4, sevizie o crudeltà) (punto 2b/IX);
- o lesioni aggravate ai sensi dell'art. 577, comma 2 c.p. (punto 2b/II);
- o lesioni aggravate ex art. 61 n. 11-octies c.p. (punto 2b/III);
- o lesioni aggravate ex art. 585 c.p., nel caso di lesioni commesse da più persone riunite o da persona travisata o con armi o con sostanze corrosive (punto 2b/V);
- o lesioni di durata superiore ai 20 gg. ai danni di persona incapace per età o infermità (punto 2b/X).

7) Profili sanzionatori

Per il reato di lesioni personali volontarie divenuto di competenza del giudice di pace:

- (a) alla pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni è sostituita, ai sensi dell'art. 52, co. 2, lettera b), del d.lgs. 274/2000, la pena della multa da € 516 ad € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da 15 a 45 gg. o la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 gg. a 6 mesi;
- (b) non è più consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato ai sensi dell'art. 381, co. 2, lettera f), c.p.p.;
- (c) non è più consentita l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 391, co. 5, c.p.p..

8) Indicazioni operative per la P.G. e per i Magistrati

La Polizia Giudiziaria, sulla base degli elementi raccolti, è invitata:

- (a) ad individuare correttamente le norme violate, a tal fine avendo come costante punto di riferimento la suddetta tabella, ed a provvedere ad indicare le norme violate sia nella *informativa* che nel *portale NDR*, in maniera da rendere più celeri tutte le operazioni successive; a tal fine, e in particolare per facilitare la ricerca testuale, la tabella viene allegata anche in formato *word*;
- (b) a tenere presenti le indicazioni di cui al paragrafo 3), in tema di reati commessi in danno di *persona incapace per età o per infermità*.

I Magistrati togati ed onorari (ciascuno per quanto riguarda i profili di rispettiva competenza ed in relazione ai procedimenti rispettivamente assegnati), sono invitati ad una rapida disamina dei fascicoli pendenti in fase di iscrizione, onde dare piena attuazione a quanto previsto nei paragrafi 3) (*la normativa applicabile*) e 4) (*Le disposizioni transitorie*).

Inoltre, appare opportuno che -nel rispetto dell'*uniforme esercizio dell'azione penale*- nella formulazione dei capi di imputazione vengano puntualmente riportati gli articoli di legge esplicitati nella tabella.

ooooooo

La presente direttiva entra in vigore immediatamente.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 17.01.2023

Il Procuratore della Repubblica  
dott. Alfonso D'Avino

Firmato digitalmente da: D'AVINO ALFONSO  
Motivo: Procuratore della Repubblica  
Luogo: Parma  
Data: 17/01/2023 11:20:16

Tabella riassuntiva in materia di lesioni personali

N°	Articolo penale	codice	Reato/aggravante	Penà edittale	Procedibilità	Competenza	Azione penale
1)	582 c.p.		lesioni semplici di durata sino a 40 giorni	multa da € 516 ad € 2.582 o pena della permanenza domiciliare da 15 a 45 gg. o pena del lavoro di pubblica utilità da 20 gg. a 6 mesi	querela	Giudice di pace	decreto di citazione a giudizio
2)	582 c.p.		lesioni con durata oltre i venti giorni ai danni di persona incapace per età o infermità.	da 6 mesi a 3 anni di reclusione	ufficio	Tribunale	decreto di citazione a giudizio
3)	582-585-577, co. 1, n. 1 c.p.		lesioni contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva	da 6 mesi a 4 anni di reclusione	querela	Tribunale	decreto di citazione a giudizio
4)	582-585-577, comma 2 c.p.		lesioni contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta	da 6 mesi a 4 anni di reclusione	querela	Tribunale	decreto di citazione a giudizio
5)	582-61 n. 11-octies c.p		l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività	da 6 mesi a 4 anni di reclusione	ufficio	Tribunale	decreto di citazione a giudizio
6)	582-583, comma 1, c.p.		lesioni <b>gravi</b> : 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;	<ul style="list-style-type: none"> <li>da 3 a 7 anni di reclusione</li> </ul> <u>inoltre, a mente dell'art. 585 c.p.:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>aumento da 1/3 alla metà se concorre una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 576 c.p.;</li> <li>aumento fino ad 1/3 se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto é commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite</li> </ul>	ufficio	Tribunale	richiesta rinvio a giudizio

N°	Articolo codice penale	Reato/aggravante	Pena edittale	Procedibilità	Competenza	Azione penale
7)	582-583, comma 2, c.p.	lesioni <u>gravissime</u> , se deriva: 1° una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2° la perdita di un senso; 3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;	<ul style="list-style-type: none"> <li>da 6 a 12 anni di reclusione</li> </ul> <u>inoltre, a mente dell'art. 585 c.p.:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>aumento da 1/3 alla metà se concorre una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 576 c.p.;</li> <li>aumento fino ad 1/3 se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto é commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite</li> </ul>	ufficio	Tribunale	richiesta rinvio a giudizio
8)	582-583-583- quater, comma 1 e comma 2, c.p.	lesioni <u>gravi</u> cagionate: <ul style="list-style-type: none"> <li>a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive;</li> <li>a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività</li> </ul>	da 4 a 10 anni di reclusione	ufficio	Tribunale	richiesta rinvio a giudizio
9)	582-583-583- quater, comma 1 e comma 2, c.p.	lesioni <u>gravissime</u> cagionate: <ul style="list-style-type: none"> <li>a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive;</li> <li>a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività</li> </ul>	Da 8 a 16 anni di reclusione	ufficio	Tribunale	richiesta rinvio a giudizio
10)	582-583-583 quinquies c.p.	lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso	<ul style="list-style-type: none"> <li>da 8 a 14 anni di reclusione</li> </ul> <u>inoltre, a mente dell'art. 585 c.p.:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>aumento da 1/3 alla metà se concorre una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 576 c.p.;</li> <li>aumento fino ad 1/3 se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto é commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona</li> </ul>	ufficio	Tribunale	richiesta rinvio a giudizio

N°	Articolo codice penale	Reato/aggravante	Pena edittale	Procedibilità	Competenza	Azione penale
			travisata o da più persone riunite			
11)	582-585-576, comma 1 n. 1, in relazione all'art. 61 n. 2 c.p.	lesioni al fine di commettere un altro reato	da 8 mesi a 4 anni e 6 mesi di reclusione	ufficio	Tribunale	richiesta rinvio a giudizio
12)	582-585-576, comma 1 n. 2, in relazione all'art. 61 n. 1 c.p.	lesioni ai danni del genitore o del figlio per motivi abietti o futili o con crudeltà				
13)	582-585-576, comma 1 n. 3 c.p.	lesioni commesse dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza				
14)	582-585-576, comma 1 n. 4 c.p.	lesioni commesse dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione				
15)	582-585-576, comma 1 n. 5, in relazione all'art. 572 c.p.	lesioni commesse in occasione di maltrattamenti				
16)	582-585-576, comma 1, n. 5 in relazione all'art. 583-quinquies c.p.	lesioni commesse in occasione di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso				
17)	582-585-576, comma 1, n. 5 in relazione all'art. 600-bis c.p.	lesioni commesse in occasione di prostituzione minorile				
18)	582-585-576, comma 1, n. 5 in relazione all'art. 600-ter c.p.	lesioni commesse in occasione di pornografia minorile				
19)	582-585-576, comma 1, n. 5 in relazione all'art. 609-bis c.p.	lesioni commesse in occasione di violenza sessuale				
20)	582-585-576, comma 1, n. 5 in relazione all'art. 609-quater c.p.	lesioni commesse in occasione di atti sessuali con minorenni				

N°	Articolo codice penale	Reato/aggravante	Pena edittale	Procedibilità	Competenza	Azione penale
21)	582-585-576, comma 1, n. 5 in relazione all'art. 609-octies c.p.	lesioni commesse in occasione di violenza sessuale di gruppo				
22)	582-585-576, comma 1, n. 5.1 c.p.	lesioni commesse dall'autore dello stalking nei confronti della vittima				
23)	582-585-576, comma 1, n. 5-bis c.p.	lesioni ai danni di ufficiale di PG o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa delle funzioni o del servizio				
24)	582-585-577, comma 1, n. 2 c.p.	lesioni commesse con sostanze venefiche o altro mezzo insidioso				
25)	582-585-577, comma 1, n. 3 c.p.	lesioni commesse con premeditazione				
26)	582-585-577, comma 1, n. 4 in relazione all'art. 61 n. 1 c.p.	lesioni commesse per motivi abietti o futili	da 6 mesi a 4 anni di reclusione	ufficio	Tribunale	decreto di citazione a giudizio
27)	582-585-577, comma 1, n. 4 in relazione all'art. 61 n. 4 c.p.	lesioni commesse con sevizie o crudeltà				
28)	582-585 comma 1, ultima parte c.p.	lesioni commesse da più persone riunite, o da persona travisata, o con armi o con sostanze corrosive				